

**CIRCOLARE 02/2022 – GENNAIO****LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2022****CONTABILITÀ**

<b>ABOLIZIONE IRAP</b>	Dal 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive sarà abolita per le imprese individuali ed i liberi professionisti.
<b>CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DI BENI AMMORTIZZABILI SCENDE AL 6%</b>	Il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni ammortizzabili (con tasso di ammortamento > 6,5%, immobili e automobili esclusi) è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il credito d'imposta si riduce dal 10 % al 6 %.
<b>NUOVI LIMITE DI CONTANTI</b>	A partire dal 01.01.2022 il limite per i pagamenti in contanti è stato abbassato a 999,00 euro.
<b>SOSPENSIONE AMMORTAMENTI</b>	Le aziende che hanno approfittato dell'opzione di sospendere l'ammortamento per il 2020 possono optare di farlo anche per l'anno 2021.
<b>BONUS FISCALI PER LAVORI SU EDIFICI</b>	<p><b>Superbonus 110 %:</b> Il superbonus è stato esteso fino al 2023 per i condomini. Per le case unifamiliari e per le abitazioni funzionalmente indipendenti, il bonus è stato esteso fino alla fine del 2022.</p> <p><b>Detrazione del 50% per ristrutturazione:</b> Il Bonus fiscale relativo agli interventi di ristrutturazione (massimo 96.000,00 euro per unità abitativa) è stato prorogato fino al 31.12.2024.</p> <p><b>Deduzione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici:</b> La detrazione per i mobili e gli apparecchi elettrici acquistati nel corso dei lavori di ristrutturazione è prorogata fino al 31.12.2024. Il limite massimo è ridotto da 16.000 euro a 10.000 euro.</p> <p><b>Detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica:</b> La detrazione fiscale per lavori di riqualificazione energetica è prorogata fino al 31.12.2024.</p>

	<p><b>Bonus facciata 60 %:</b> Il bonus facciata è stato prorogato fino al 31.12.2022. Tuttavia, il bonus è ridotto dal 90 % al 60 %.</p> <p><b>Riduzione delle barriere architettoniche:</b> La detrazione fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere applicata solo fino al 31.12.2022.</p>
--	---

## PAGHE

<p><b>VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PER LE PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI</b></p>	<p>Dal 01.02.2022 la vaccinazione sarà obbligatoria per le persone di età superiore a 50 anni. Unica eccezione riguardano coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione per motivi medici. L'obbligo di vaccinazione è valido fino al 15.06.2022. La mancata osservanza comporterà una multa di 100 €.</p> <p>Dal 15.02.2022 per le persone oltre i 50 anni di età sarà obbligatorio avere il Super Green Pass (guarito o vaccinato) sul posto di lavoro. I datori di lavoro sono obbligati a controllare i loro dipendenti.</p> <p>Per i dipendenti con meno di 50 anni, il certificato 3G (testato, guarito o vaccinato) continua ad essere applicato.</p>
<p><b>QUARANTENA NON PAGATA</b></p>	<p>Dal 01.01.2022, per persone non vaccinate o per le quali sono passati più di 5 mesi dalla seconda vaccinazione, la quarantena in caso di contatto con persone testate positivamente non sarà più classificata come malattia. Questo significa che il dipendente perderà il diritto alla retribuzione per la durata della quarantena.</p>
<p><b>NUOVO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE</b></p>	<p>Il 01.03.2022 entrerà in vigore il nuovo assegno unico universale il quale sostituirà le attuali detrazioni fiscali applicabili per i figli a carico e gli assegni familiari. Le domande potranno essere presentate già a gennaio ed il pagamento inizierà a marzo 2022. Gli importi non saranno più corrisposti in busta, ma saranno versati direttamente dall'INPS. Per maggiori informazioni sulla procedura e per un aiuto nella richiesta dell'assegno i dipendenti dovranno rivolgersi ad un patronato.</p>
<p><b>ASSEGNO PROVINCIALE PER I FIGLI</b></p>	<p>In futuro, l'assegno provinciale per i figli a carico sarà corrisposto per il primo figlio fino all'età di 18 anni. L'importo dell'assegno non sarà più distinto tra famiglia tradizionale, genitori single e persone con disabilità.</p>

<p><b>MODIFICA IRPEF E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI</b></p>	<p>Dal 2022 entrerà in vigore una modifica degli scaglioni dell'IRPEF. Il cambiamento riguarda il numero di scaglioni d'imposta così come un adeguamento delle aliquote fiscali. Il numero delle fasce fiscali è stato ridotto da 5 a 4.</p> <p>L'IRPEF è un'imposta progressiva con la quale vengono tassati i redditi delle persone fisiche.</p> <p>In futuro, si applicherà la seguente tassazione:</p> <table border="1" data-bbox="603 577 1407 745"> <tr> <td>Fino a € 15.000</td> <td>23 %</td> </tr> <tr> <td>Da € 15.001 - € 28.000</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Da € 28.001 - € 50.000</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>Sopra i 50.000 €</td> <td>43 %</td> </tr> </table> <p>In concomitanza con la variazione degli scaglioni d'imposta è stata modificato anche il calcolo delle detrazioni fiscali.</p> <p>Il così detto "trattamento integrativo" sarà applicato anche nel 2022, tuttavia solo per i redditi inferiori ai 15.000 euro (in precedenza 28.000 euro). La detrazione aggiuntiva per i redditi tra 28.000 e 40.000 euro non è stata prorogata e quindi non sarà applicata nel 2022.</p> <p>Riguardo ai contributi previdenziali, per i redditi mensili inferiori ad 2.692 euro lordi, i contributi sociali a carico del lavoratore dipendente saranno ridotti dello 0,8% (dal 9,19% all'8,39%). La riduzione, per il momento, è limitata ad 1 anno.</p>	Fino a € 15.000	23 %	Da € 15.001 - € 28.000	25%	Da € 28.001 - € 50.000	35 %	Sopra i 50.000 €	43 %
Fino a € 15.000	23 %								
Da € 15.001 - € 28.000	25%								
Da € 28.001 - € 50.000	35 %								
Sopra i 50.000 €	43 %								
<p><b>CONGEDO DI PATERNITÀ</b></p>	<p>Entro 5 mesi dalla nascita del figlio i padri hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità. Questo viene corrisposto interamente dall'INPS.</p>								
<p><b>ESTENSIONE DELL' ESENZIONE DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER GLI APPRENDISTI</b></p>	<p>Per i contratti di apprendistato stipulati nel 2022 in aziende fino a 9 dipendenti, la legge di bilancio prevede un esonero del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi 3 anni di apprendistato.</p>								
<p><b>CASSA INTEGRAZIONE SALARI</b></p>	<p>La legge di bilancio ha introdotto l'applicazione della Cassa integrazione salariale anche per gli apprendisti ed i lavoratori domestici.</p> <p>Il requisito fondamentale è che il dipendente abbia lavorato nell'azienda per almeno 30 giorni.</p>								

<p><b>RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE MADRI LAVORATRICI</b></p>	<p>Per le madri che tornano al lavoro dal congedo di maternità obbligatorio è prevista una riduzione del 50% dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro. La riduzione può essere applicata per un massimo di 1 anno.</p>
<p><b>OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (PRESTAZIONI OCCASIONALI)</b></p>	<p>Prima di iniziare un lavoro autonomo occasionale deve essere inviata una comunicazione all'Ispettorato del lavoro.</p> <p>La norma prevede l'obbligo di comunicazione esclusivamente a carico delle aziende, pertanto le associazioni, fondazioni, società pubbliche e liberi professionisti sono esenti da questa comunicazione.</p> <p>La notifica deve essere redatta <b>dal datore di lavoro</b> ed inviata all'ispettorato del lavoro competente.</p> <p>Per la provincia di Bolzano le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo: gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it</p> <p>La comunicazione deve contenere i dati del committente, quelli del contraente, l'indirizzo dove viene effettuata la prestazione, così come la data di inizio e fine della prestazione.</p> <p>La mancata notifica può comportare sanzioni fino a 2.500 euro.</p>

Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti  
- Dott. Corrado Picchetti -

